

Delibera n. 170
del 30/07/2024

Oggetto: Parere sullo schema di Decreto Ministeriale relativo al modello del costo standard per studente delle Università statali per il triennio 2024-2026.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370, recante “*Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica*” ed in particolare l’art. 2, c. 1 lett. f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni attribuite all’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene soppresso;

VISTO il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il DPR 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il CNVSU, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l’art. 2, comma 4 del DPR 76/2010 il quale prevede che “*L’Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati*”.

VISTO l’art. 12 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui dall’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare i seguenti commi

Comma 6, il quale dispone che “*con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento*”;

(comma 7) “*il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento*”;

(comma 8) “*ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso*”;

VISTO l'art. 2, comma 2 del DM 773/2024 (Linee guida della programmazione triennale 2024-2026) nel quale si prevede che *“Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede all'adozione del modello del costo standard per il triennio 2024-2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel rispetto degli standard minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e tenuto conto della possibilità di doppia iscrizione ai corsi di studio universitari ai sensi della legge. Il costo standard potrà, altresì, tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art. 8, comma 5, lett. a)”*

VISTA la nota MUR prot. n. 10209 del 16.07.2024, con la quale il Ministero ha trasmesso per i pareri di competenza lo schema di Decreto Ministeriale relativo al modello del costo standard per studente delle Università statali per il triennio 2024-2026.

DELIBERA

1. di inviare al Ministero dell'Università e della Ricerca il parere sullo schema di DM costo standard 2024 – 2026, nei termini di seguito indicati:
 - Articolo 1 “Modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso”. Non si evidenziamo modifiche di rilievo rispetto al modello del triennio 2021-2023 se non che il costo standard peserà nel riparto del FFO per il 34% (2024), 36% (2025) e 38% (2026). Tale progressione è coerente con quanto previsto dalla legge 123/2017;
 - Articolo 2 “Definizione di studente”. Si rilevano le seguenti aggiunte rispetto al modello 2021-2023:
 - a) il comma 4, che prende in considerazione anche gli studenti iscritti in due corsi. Se i due corsi sono di atenei diversi lo studente pesa 1 per entrambi gli atenei, se sono dello stesso ateneo il peso è pari a 0,75 per ogni corso. Si evidenzia che il suddetto comma riporta una ripetizione che richiede una riformulazione (cfr. “in due distinti Atenei distinti”);
 - b) Il comma 5, che fa riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato (novità rispetto al modello precedente), cui è dedicato l'articolo 4 del DM, in riferimento al quale saranno formulate specifiche osservazioni.
 - Articolo 3 “Indici di costo”. Si condivide la novità rispetto a quanto previsto dalla formula del costo standard 2021-2023 con la quale si prevede una riduzione del costo standard relativamente a quei corsi per i quali i requisiti di docenza sono raggiunti grazie ai docenti a contratto (es. art. 23 della legge 240/2010). Corretta appare anche la revisione della numerosità degli studenti riportata nella tabella 2, che tiene conto degli aumenti che negli ultimi anni ci sono stati nelle numerosità massime di alcuni corsi di studio (es. Medicina e Chirurgia), con conseguente riduzione del costo unitario per studente.
 - Articolo 4 “Dottorato di ricerca”. Si tratta di un elemento innovativo del DM. Come è noto il Dottorato rappresenta il livello più alto della formazione universitaria ma contestualmente è anche il livello iniziale della formazione alla ricerca. Le caratteristiche particolari di tale percorso non sono di semplice traduzione in standard uniformi a livello nazionale. Va inoltre evidenziato che la struttura dei costi proposta dalla bozza di DM potrebbe vincolare in misura importante la successiva definizione del costo standard da applicare ai corsi di dottorato delle Scuole Superiori a ordinamento speciale, per le quali è preliminare procedere alla revisione dei criteri di accreditamento iniziale e periodico (cfr. art. 2, comma 2 e art.8, comma 5, lettera a) del DM 773/2024). Tali elementi inducono l'Agenzia a suggerire molta cautela in

questa fase e, ove possibile, a posticipare la definizione del costo standard dei dottorati di ricerca al momento in cui sarà completo anche il quadro dei criteri di accreditamento delle Scuole Superiori.

Le prime riflessioni sulla proposta formulata nel DM si possono così sintetizzare:

- a) Nella quantificazione del numero di docenti andrebbero considerati 12 docenti per corso di dottorato (non 6 come nell'attuale formulazione), ovvero quelli previsti come numero minimo del Collegio dei dottorati ai sensi del DM 226/2021. Va altresì evidenziato che i docenti del Collegio non sono dedicati al 100% al dottorato, ma solo per una parte del loro tempo; il loro costo dovrebbe quindi essere considerato per una percentuale del tempo-lavoro pari a circa il 20%-25%. Si suggerisce al riguardo una maggiorazione in termini di tempo-lavoro per la figura del coordinatore. Altro aspetto critico è quello relativo al fatto che il collegio potrebbe essere formato sia da docenti interni, sia da docenti esterni all'ateneo. La formazione mista del Collegio è sicuramente un elemento positivo; tuttavia, nel caso di collegi formati in prevalenza da docenti esterni all'ateneo (il cui stipendio è quindi pagato da altri atenei), potrebbe non essere corretto assegnare l'intero costo al solo ateneo titolare del dottorato.
 - b) Tra le voci di costo non andrebbero considerate le docenze a contratto (come invece si fa giustamente per i corsi di laurea). Inoltre, la numerosità del personale TA, che per i corsi di laurea e laurea magistrale è posta con rapporto 1 a 1 rispetto ai docenti, andrebbe rivista e parametrata rispetto ai dottorandi (ad esempio calcolando 1 TA ogni 5 dottorandi) e non rispetto ai docenti.
 - c) Il peso dei dottorandi con borsa andrebbe ponderato in relazione agli eventuali periodi svolti all'estero (questo anche per incentivare le esperienze internazionali), pesando di più i dottorandi che vanno all'estero (e per i quali il costo della borsa per l'ateneo è maggiore), tenendo conto anche della durata del soggiorno.
 - d) Da valutare se come policy lo stesso ragionamento di cui alla lettera c) possa essere fatto per i dottorandi iscritti a corsi in collaborazione con le imprese e per i dottorandi iscritti a corsi in convenzione.
- Articolo 5 “Perequazione del costo standard”. Questo correttivo è inserito per aumentare il costo standard per studente degli atenei in relazione al contesto territoriale, tenendo conto della minore capacità contributiva degli studenti e della minore disponibilità di trasporti e collegamenti. Entrambe queste variabili possono portare a un incremento del costo standard fino al 6,5%. Si suggerisce di aumentare la percentuale e portarla per entrambi i parametri al 9%. Si ritiene necessaria tale modifica che, pro-futuro, consentirebbe di limitare l'eventuale perdita dell'FFO che potrebbe determinarsi in atenei particolarmente svantaggiati rispetto agli ambiti perequativi considerati.
 - Articoli 6 “Determinazione del costo standard” e 7 “Calcolo e aggiornamento del costo standard”. Non c'è nulla di significativo da rilevare.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*



LIVON DANIELE
DIRETTORE
GENERALE

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

ANTONIO FELICE
URICCHIO

**Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*